PLENUM 22 LUGLIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
contro
Amministrazione resistente: Casa Circondariale

Fatto

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria in data 2 maggio 2008 ha chiesto all'amministrazione resistente copia "della documentazione relativa alle spese sostenute, nell'ultimo triennio, nell'ambito della convenzione stipulata con l'impresa incaricata delle pulizie all'interno della struttura, con particolare riferimento alle prestazioni orarie effettuate e liquidate al personale dipendente", al fine di valutare l'opportunità di effettuare interventi in un settore essenziale per il personale del corpo di polizia.

L'amministrazione, con nota del 13 maggio 2008, ha negato l'accesso alla documentazione richiesta, eccependo il difetto di interesse dell'associazione sindacale nonché la circostanza che i documenti sarebbero esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera d), l. n. 241/90, in quanto relativi a terze persone di cui andrebbe salvaguardata la riservatezza. Contro tale diniego l'associazione sindacale ha presentato ricorso in data 13 maggio u.s. chiedendone l'accoglimento. In data 9 giugno l'amministrazione inviava memoria difensiva con la quale insisteva per il rigetto del gravame.

Nella seduta del 10 giugno u.s. la scrivente Commissione, rilevata la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione in capo all'impresa di pulizie ed ai suoi dipendenti, invitava l'amministrazione a notificare loro il gravame ai sensi degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006. L'amministrazione ha assolto l'incombente in data 7 luglio, come da nota del 14 luglio u.s.

Diritto

La decisione del gravame ruota, essenzialmente, intorno al profilo della legittimazione dell'associazione sindacale, quale portatrice di interessi diffusi, ad accedere ai documenti oggetto di richiesta. Sul punto si osserva che tale legittimazione in astratto è espressamente riconosciuta dal legislatore il quale, all'art. 22, comma 1, lettera b), l. n. 241/90, nel dare la definizione di "interessati", ha contemplato come tali tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Ciò detto, tuttavia, occorre verificare in concreto quando ed a quali condizioni un'organizzazione sindacale sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso. A tale riguardo la giurisprudenza sia del giudice amministrativo che di questa Commissione, ha più volte affermato che l'interesse dell'organizzazione sindacale è meritevole di tutela quando sia riferibile all'associazione in quanto tale e con riferimento agli scopi da essa perseguiti, escludendo la qualificazione dell'interesse all'accesso tutte le volte in cui l'associazione persegua finalità di rappresentanza di singoli iscritti.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

In tal senso, TAR Genova, Sez. II, 9 novembre 2006, n. 1490, secondo cui "Gli atti richiesti, relativi alle modalità seguite dall'amministrazione per la pulizia delle armi dopo l'impiego, sono funzionali alla miglior tutela dell'ambiente di lavoro, per cui sussiste il diritto di accesso delle associazioni sindacali dei dipendenti di Polizia". Che l'interesse all'accesso nel caso di specie sussista è, in un certo senso, confermato dalla stessa amministrazione la quale, nella nota difensiva del 9 giugno, fa riferimento all'art. 15, comma 3 dell'accordo quadro nazionale del 24 marzo 2004 che espressamente conferisce alle OO.SS. la facoltà di effettuare sopralluoghi nelle caserme per verificare lo stato di pulizia delle stanze ed il mantenimento delle condizioni alloggiative. Pertanto non appare dubbia la legittimazione del sindacato, atteso che la previsione dello strumento di cui all'accordo quadro non esclude la possibilità di avvalersi del diritto di cui al Capo V della legge n. 241/90.

Pertanto prive di pregio appaiono le difese dell'amministrazione nella parte in cui afferma che l'accesso, nel caso di specie, si atteggerebbe a strumento di controllo diffuso dell'operato dell'amministrazione medesima. Lo stesso è a dirsi per l'argomento sostenuto dall'amministrazione secondo cui i documenti oggetto di istanza sarebbero esclusi per ragioni di riservatezza. Al riguardo si osserva che nel contrasto tra accesso e riservatezza, ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/90, la tendenza, soprattutto in caso di conflitto con dati comuni (come nel caso sottoposto alla scrivente), è a dare prevalenza all'accesso.

Quanto, infine, alla circostanza da ultimo eccepita dall'amministrazione e relativa al fatto che alcune informazioni richieste dal sindacato non sono contenute in alcun documento già formato o detenuto dalla resistente, si rileva che l'accesso deve essere consentito limitatamente ai documenti effettivamente esistenti, non essendovi alcun obbligo per l'amministrazione di elaborare dati in proprio possesso per soddisfare le richieste dell'accedente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor
contro
Amministrazione resistente: Ufficio del Giudice di Pace di

Fatto

Con istanza in data 31 ottobre 2007 il signor ha chiesto all'Ufficio del Giudice di Pace di copia della nota del 2 luglio 2007 del citato Ufficio a seguito della quale il Ministero della Giustizia gli comunicava, con missiva del 1 agosto 2007, la revoca del suo comando.

A motivazione dell'istanza di accesso il ricorrente sosteneva che la nota del 2 luglio 2007 era stata espressamente citata nelle premesse del provvedimento ministeriale del 1 agosto 2007 di revoca del comando e presumibilmente era stata la causa del provvedimento stesso, lesivo dei suoi diritti ed interessi.

Non avendo l'amministrazione resistente provveduto sulla citata istanza di accesso, il signor, con atto del 17 dicembre 2007, ha proposto ricorso a questa Commissione che, in data 15 gennaio 2008, si è espressa favorevolmente all'accoglimento dello stesso.

Successivamente, il signor, nell'esaminare la suddetta documentazione richiesta, ha constatato l'esistenza di un'altra missiva dell'Ufficio del Giudice di Pace di al Ministero della Giustizia, datata 10 gennaio 2006, di suo interesse ed in merito alla quale, il 15 maggio u.s., ha avanzato una nuova istanza di accesso all'ufficio stesso

Essendo rimasta inevasa quest'ultima istanza, il signor, in data 14 luglio 2008, ha proposto un nuovo ricorso alla Commissione.

Il 16 luglio u.s. l'Ufficio del Giudice di Pace di ha inviato una nota alla Commissione, nella quale ha comunicato "l'impossibilità assoluta di provvedere sull'istanza del ricorrente Signor, per mancata indicazione del domicilio dell'istante ovvero del luogo dove far pervenire la risposta".

Diritto

L'interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta.

Il signor ha sufficientemente motivato la sua istanza di accesso dalla quale risulta, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, all'accesso ai documenti richiesti considerato il provvedimento di revoca del comando disposto nei suoi confronti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: M.llo Ca.
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – direzione generale per il personale militare

Fatto

Il M.llo Ca., a seguito della comunicazione sull'esito della valutazione compiuta dalla Commissione di Valutazione per la promozione al grado di 1 Maresciallo – aliquota ordinaria riferita al 31 dicembre 2005, ha presentato, il 14 aprile 2008, istanza di acceso ai seguenti documenti:

1. linee guida adottate dalla Commissione di Valutazione per l'Avanzamento dei Sottufficiali per la valutazione suddetta;
2. procedimento applicato per l'attribuzione del punteggio di merito del ricorrente.

Il Ministero della Difesa, il 18 giugno 2008, ha comunicato i riferimenti normativi sulla base dei quali la Commissione di Valutazione per l'Avanzamento dei Sottufficiali ha proceduto alla formulazione dei giudizi.

Avverso il provvedimento di diniego del 18 giugno, il M.llo Ca. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare al Ministero della Difesa – direzione generale per il personale militare l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 17 luglio 2008, dopo avere ricordato la normativa sulla base della quale la Commissione di Valutazione formula i propri giudizi, ha specificato quanto al punto n. 1 dell'istanza che non esiste alcuno specifico documento contenente le modalità con le quali svolgere una specifica valutazione d'avanzamento. Per quanto riguarda il punto n. 2 dell'istanza, ricorda che l'art. 35, comma 4 della legge n. 212 del 1983, non impone alcun obbligo all'amministrazione di stabilire preventivamente i criteri che fissino il punteggio da attribuire ad ogni singolo elemento risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica del valutando.

L'amministrazione, infine, ricorda la consolidata giurisprudenza a tenore della quale, essendo le modalità di formazione ed attribuzione dei punteggi già compiutamente disciplinate dalla normativa, è da ritenersi escluso che la Commissione d'Avanzamento debba procedere alla preventiva e puntuale determinazione dei criteri di valutazione.

Diritto

Il ricorso è infondato.

L'art. 35, commi 3 e 4, della legge n. 212 del 1983, prevede che le Commissioni valutano gli ufficiali ritenuti idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi elementi: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e

PLENUM 22 LUGLIO 2008

comportamenti in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute, c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.

A tale attribuzione di punteggio, per la quale è la legge stessa a predisporre i criteri, si perviene attraverso diverse fasi procedimentali che prevedono, dapprima, una attività di formazione dei giudizi personali da parte dei singoli Commissari e, poi, attraverso il procedimento di valutazione collegiale da parte della Commissione, composta da un numero elevato e qualificato di membri, differenziati fra loro per esperienze professionali.

Nell'istanza di accesso il ricorrente aveva chiesto di accedere alle linee guida adottate dalla Commissione di Valutazione per l'Avanzamento dei Sottufficiali per la valutazione ed il procedimento applicato per l'attribuzione del punteggio di merito del ricorrente. Con riferimento al primo documento, trattandosi di documento inesistente, il ricorso è infondato. Per quanto riguarda la richiesta di accesso al procedimento applicato per l'attribuzione del punteggio si esprime l'avviso che l'amministrazione abbia evaso l'istanza di accesso, avendo fornito i riferimenti normativi sulla base dei quali la Commissione di Valutazione per l'Avanzamento dei Sottufficiali ha proceduto alla formulazione dei giudizi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.
contro
Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale di

Fatto

L'amministrazione resistente ha disposto nell'anno 2007 l'assegnazione di incarichi di docenza da espletare nelle istituzioni scolastiche e destinati alla formazione dei docenti appena assunti nel corso del 2008. Il dott. (assegnatario di un solo incarico di docenza), sostiene esservi stata un'attribuzione di incarichi poco trasparente e incline a preferire alcune unità di personale e scapito di altre. Per tale motivo, in data 16 maggio 2008, ha presentato richiesta di accesso all'elenco nominativo dei destinatari dei suddetti incarichi di docenza. In data 11 giugno u.s. l'amministrazione negava l'accesso non ravvisando in capo all'istante un interesse qualificato all'accesso. Contro tale diniego il dott. ha presentato ricorso in data 9 luglio u.s. chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati non individuabili dal ricorrente (che ha effettuato una sola notifica ad un presunto controinteressato, il dott.) all'ostensione in capo a coloro che figurano nell'elenco dei soggetti cui l'amministrazione ha affidato incarichi di docenza e ai quali, secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, il presente ricorso dovrà essere notificato a cura dell'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare loro entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il gravame proposto dal dott.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.
contro
Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale di

Fatto

L'amministrazione resistente ha disposto nell'anno 2007 l'assegnazione di incarichi di docenza da espletare nelle istituzioni scolastiche e destinati alla formazione dei docenti appena assunti nel corso del 2007. Il dott. (assegnatario di un solo incarico di docenza), sostiene esservi stata un'attribuzione di incarichi poco trasparente e incline a preferire alcune unità di personale e scapito di altre. Per tale motivo, in data 16 maggio 2008, ha presentato richiesta di accesso all'elenco nominativo dei destinatari dei suddetti incarichi di docenza senza ricevere risposta nei trenta giorni successivi. Contro tale diniego tacito il dott. ha presentato ricorso in data 9 luglio u.s. chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati non individuabili dal ricorrente (che ha effettuato una sola notifica ad un presunto controinteressato, il dott.) all'ostensione in capo a coloro che figurano nell'elenco dei soggetti cui l'amministrazione ha affidato incarichi di docenza e ai quali, secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, il presente ricorso dovrà essere notificato a cura dell'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare loro entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il gravame proposto dal dott.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Arch.
contro
Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti di

Fatto

Il ricorrente, arch., in data 14 aprile 2008, ha inoltrato all'Ordine degli Architetti di richiesta di accesso alla delibera del Consiglio dell'Ordine del 15 febbraio 2008, con la quale è stato deciso di promuovere nei suoi confronti procedimento disciplinare per l'attività professionale svolta in riferimento alla D.I.A. presentata dal Signor in data 22.12.2005 in Comune di

Il Consiglio, con nota dell'8 maggio 2008, ha comunicato al che era a sua disposizione l'estratto del verbale.

Il, premesso che, recatosi al Consiglio, non ha potuto visionare la delibera in originale e, pertanto, si è rifiutato di prendere l'estratto del verbale, con atto del 27 maggio 2008, ha proposto ricorso a questa Commissione che, in data 10 giugno 2008, lo ha dichiarato inammissibile, avendo il Consiglio posto a disposizione dell'istante copia dell'estratto del documento oggetto dell'accesso.

In data 10 luglio 2008, l'arch. ha proposto nuovamente ricorso alla scrivente Commissione per le medesime motivazioni di cui sopra, nonostante il Consiglio, per sua stessa affermazione nella narrativa del ricorso stesso, gli abbia inviato "seppur non richiesto, il documento riguardante lo stralcio della delibera del 15 febbraio 2008".

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, é possibile ricorrere, nel termine di trenta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.
contro
Amministrazione Resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Il dott. riferisce di aver presentato il 6 giugno 2008 al Ministero dell'Interno formale istanza d'accesso ai documenti e in particolare:

1) alla lettera datata 28 agosto 1998 dell'allora Ministro dell'Interno all'allora presidente della Commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulla mancata individuazione dei responsabili delle stragi, acquisita dalla Commissione stessa con il numero di protocollo N. del 1998 e depositata presso l'archivio del Senato;

2) a tutta la documentazione cui fa riferimento la lettera stessa;

3) agli inventari di ingresso della Commissione relativamente agli anni '98 e '99.

La classifica di riservatezza doveva, a parere del dott., ritenersi automaticamente decaduta per effetto del decorso del tempo, in quanto l'art. 42 comma 5 della legge n. 124 del 2007 stabilisce: "la classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data dell'apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque qualsiasi vincolo di classifica".

In data 20 giugno 2008, il Ministero dell'Interno replicava escludendo l'immediata efficacia della disciplina prevista dalla legge n. 124 del 2007, poiché la declassifica della documentazione riservata è subordinata all'adozione di un apposito regolamento previsto dalla legge n. 124 del 2007 e non ancora emanato. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata inoltre individuata quale struttura presso la quale custodire il carteggio, una volta declassificato al fine di concentrare in unica sede l'accesso e la visione degli atti medesimi. L'amministrazione asserisce che una volta compiute le attività di declassifica, gli atti verranno dunque inoltrati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Contro tale diniego, il dott. ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della l. n. 241 del 1990 in data 18 luglio 2008, chiedendo alla Commissione di consentire l'accesso ai documenti richiesta e ordinare al Ministero dell'Interno di presentare "tutte le indicazioni relative alla possibilità di consultare il materiale oggetto della richiesta".

Il Ministero dell'Interno, con memoria inviata il 22 luglio 2008, sostiene che la nota del 20 giugno 2008 non è da considerare un diniego, bensì un differimento del diritto di accesso. La legge stabilisce infatti che il Presidente del Consiglio e l'Autorità nazionale per la sicurezza sono competenti ad emanare direttive e disposizioni necessarie per il funzionamento del Sistema d'informazione per la sicurezza della Repubblica. A tale proposito, il Presidente del Consiglio e l'Autorità delegata hanno disposto che la declassifica non operi automaticamente, ma sia subordinata all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 42 della legge n. 124 del 2007. Il Ministero sottolinea inoltre che è attivamente impegnato, con il coinvolgimento delle altre amministrazioni interessate, per portare a compimento le attività di declassifica del

PLENUM 22 LUGLIO 2008

carteggio per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Si fa notare infine che nelle more del compimento di tali attività, l'ostensione di documenti riservati è penalmente rilevante ai sensi dell'art. 262 del codice penale (Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione).

Diritto

La legge n. 124 del 2007, "Sistema di informazione della Repubblica e nuova disciplina del segreto", ha profondamente innovato la disciplina dei documenti coperti dal vincolo del segreto o dalle classifiche di riservatezza, introducendo termini di decadenza dal vincolo del segreto o dalla classifica di riservatezza. Queste innovazioni non solo hanno risvegliato un interesse all'accesso a documenti riservati, ma anche contribuito a stimolare il dibattito sull'automatica operatività delle disposizioni e quindi sull'immediata accessibilità dei documenti. Da un lato infatti, diversamente dalla disciplina precedente, la legge stabilisce termini certi per la durata del segreto, dall'altro, l'attuazione di numerose disposizioni della legge è subordinata all'adozione di regolamenti.

Segnatamente con il d.P.C.M. adottato l'8 aprile 2008, recante "Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato", sono stati stabiliti i criteri per l'individuazione delle informazioni e dei documenti suscettibili di essere oggetto del segreto di Stato, in attuazione dell'art. 39, comma 5, della legge n. 124 del 2007, relativo al segreto di Stato.

Ed infatti, il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, aveva subordinato all'entrata in vigore del sopracitato regolamento il soddisfacimento della precedente richiesta di accesso presentata dal dott.; differimento che è stato ritenuto legittimo da questa Commissione nella decisione del 9 maggio 2008.

Analogamente, nel caso in esame, per ciò che riguarda le classifiche di segretezza, l'art. 42, comma 7, della legge n. 124 del 2007 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri adotti appositi regolamenti per determinare l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che nell'ambito della pubblica amministrazione sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica. D'altro canto, ex art. 10, comma 2, della legge n. 124 del 2007 ad apposito regolamento è demandata pure la definizione delle modalità di conservazione e di accesso e l'organizzazione dell'Ufficio centrale degli archivi, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che custodirà i documenti oggetto della richiesta.

Si deve pertanto sottolineare che il provvedimento del Ministero dell'Interno non è un diniego, dal momento che l'amministrazione garantisce che i documenti saranno accessibili al termine della procedura di declassificazione, ma è un differimento, previsto dalla legge n. 241 del 1990 (art. 24) e dal d.P.R. n. 184 del 2006 (art. 9). Tale differimento appare dunque effettivamente giustificato dai tempi richiesti per il procedimento di declassificazione e di adozione dei regolamenti previsti dalla legge.

La fonte regolamentare risulta essenziale pertanto ai fini della concreta ponderazione degli interessi e dell'individuazione delle più efficaci modalità di catalogazione ed accesso alla documentazione.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

Per di più, i documenti richiesti dal dott., si trovano in parte custoditi attualmente dall'archivio storico del Senato e saranno trasmessi, non appena terminate le operazioni di declassifica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza, a cui dovranno essere rivolte le richieste di accesso in conformità con quanto stabilito dall'art. 25, comma 2, della legge n. 241 del 1990 (la richiesta deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente).

Si fa rilevare anche che l'attività di spoglio e selezione dei documenti del "dossier" è impegnativa per l'amministrazione, dato che le classifiche possono essere apposte anche su singole parti di documenti e che per ciascuno di essi, e per le singole parti, deve essere verificata la decadenza del vincolo. Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi ad es. Sezione IV, sentenza 21 agosto 2006, n. 4855) qualora la richiesta possa essere di una certa gravosità per l'amministrazione, potrebbe essere esaudita secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Arch.
contro
Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

L'arch., il 23 giugno 2008, ha chiesto al Sindaco, all'Assessore alla qualità urbana ed al Dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di di potere accedere alla dichiarazione di inizio attività (DIA) del 5 maggio 2008, prot. n. 26530 per lavori di sistemazione della scarpata. Specifica il ricorrente di avere presentato l'istanza di accesso "in qualità di cittadino" e atteso che i lavori di trasformazione edilizia, urbanistica, e paesaggistica in corso alla località potrebbero arrecare grave pregiudizio alla qualità urbanistica.

L'amministrazione comunale, con comunicazione del 7 luglio 2008, ha sospeso l'istanza di accesso al fine di "qualificare il legittimo interesse che deve essere concreto ed attuale".

Avverso il provvedimento del 7 luglio, il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare al Comune di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, infatti che, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, la scrivente Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego, espresso o tacito, ovvero, di differimento, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ……..
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale

Fatto

Il sig. ……., a seguito della comunicazione del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento mediante compensazione con la sig.ra ……., ha presentato, il 16 giugno 2008, all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. fascicolo approntato dall'Agenzia delle Entrate e relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento del provvedimento di diniego del nulla osta alla procedura di mobilità compensativa o interscambio, ed i relativi atti, documenti e verbali redatti dall'Agenzia in occasione dell'istruttoria del procedimento, ivi compresi gli allegati e i pareri richiesti al Consiglio di Stato e all'Avvocatura dello Stato. Minute presentate per l'istruttoria al servizio legale dell'Agenzia, ai sottosegretari e/o al viceministro competente;
2. istanze e relativi allegati presentate dai dipendenti pubblici a tempo indeterminato che hanno ottenuto la mobilità in entrata verso l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento emesso nel quinquennio dal 2004 al 2008, avvalendosi della procedura di mobilità, di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, provenendo dal Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Ministero del Welfare, nonché verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;
3. istanze e relativi allegati presentate dai dipendenti pubblici a tempo indeterminato che hanno ottenuto la mobilità in entrata verso l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento emesso nel quinquennio dal 2004 al 2008, avvalendosi della procedura di mobilità, di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, provenendo da una Pubblica Amministrazione soggetta al CCNL comparto Ministeri attualmente vigente, nonché verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;
4. istanze e relativi allegati presentate da tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate in servizio presso gli uffici della Lombardia che hanno ottenuto, con provvedimento emesso nel quinquennio dal 2004 al 2008, la mobilità in uscita verso una Pubblica Amministrazione soggetta al CCNL comparto Ministeri attualmente vigente, nonché verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze.

Motiva il ricorrente che i documenti sono necessari per presentare una eventuale istanza alla Procura della Repubblica competente e per, eventualmente, costituirsi parte civile nell'eventuale successivo giudizio. Comunica, poi, il ricorrente di avere

PLENUM 22 LUGLIO 2008

presentato un'istanza di mobilità, ormai risalente nel tempo, dal Ministero della Difesa all'Agenzia delle Entrate e che i documenti su indicati sono necessari per far valere un eventuale vizio di eccesso di potere nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate avesse trattato in modo difforme situazioni sostanzialmente uguali.

Si rammenta che l'amministrazione aveva rigettato la richiesta di trasferimento poiché la sig.ra era stata assunta mediante un concorso espressamente riservato alle sedi della ed il cui bando prevedeva un vincolo di permanenza di cinque anni nella regione di assegnazione.

Motiva, poi, l'amministrazione che la sostituzione del personale determinerebbe una duplicazione degli oneri, atteso che la sig.ra, a seguito della formazione somministrata dall'amministrazione, ha acquisito delle specifiche competenze non in possesso del sig.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 4, ossia:

a. fascicolo approntato dall'Agenzia delle Entrate e relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento del provvedimento di diniego del nulla osta alla procedura di mobilità compensativa o interscambio, ed i relativi atti, documenti e verbali redatti dall'Agenzia in occasione dell'istruttoria del procedimento, ivi compresi gli allegati e i pareri richiesti al Consiglio di Stato e all'Avvocatura dello Stato. Minute presentate per l'istruttoria al servizio legale dell'Agenzia, ai sottosegretari e/o al viceministro competente;
b. istanze e relativi allegati presentate da tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate in servizio presso gli uffici della che hanno ottenuto, con provvedimento emesso nel quinquennio dal 2004 al 2008, la mobilità in uscita verso una Pubblica Amministrazione soggetta al CCNL comparto Ministeri attualmente vigente, nonché verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;

la scrivente Commissione esprime il parere che sussista un interesse diretto e attuale del ricorrente a conoscere i documenti suddetti; infatti in un caso si tratta di documenti collegati ad un procedimento attivato dall'odierno ricorrente; mentre nel secondo caso i documenti sono necessari per valutare una eventuale disparità di trattamento tra il ricorrente ed altri richiedenti la procedura di mobilità.

Si ritiene, invece, che la richiesta dei documenti di cui ai punti nn. 2 e 3, ossia:

a. istanze e relative allegati presentate dai dipendenti pubblici a tempo indeterminato che hanno ottenuto la mobilità in entrata verso l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento emesso nel quinquennio dal 2004 al 2008, avvalendosi della procedura di mobilità, di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, provenendo dal Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Ministero del Welfare, nonché verbali, documenti e pareri redatti

PLENUM 22 LUGLIO 2008

dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;

b. istanze e relativi allegati presentate dai dipendenti pubblici a tempo indeterminato che hanno ottenuto la mobilità in entrata verso l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento emesso nel quinquennio dal 2004 al 2008, avvalendosi della procedura di mobilità, di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, provenendo da una Pubblica Amministrazione soggetta al CCNL comparto Ministeri attualmente vigente, nonché verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;

sia troppo ampia e non connessa all'interesse fatto valere considerato che si tratta di documenti relativi a tutti i dipendenti provenienti da diverse amministrazioni che hanno ottenuto la mobilità in entrata presso tutte le sedi dell'Agenzia delle Entrate esistenti sul territorio nazionale; pertanto, i documenti ivi indicati non sono accessibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

Al Comune di
.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso di un consigliere comunale ad atti in materia di pianificazione urbanistica.

Con nota del 19 luglio 2008 (successivamente integrata in data 13 agosto 2008) la Dott.ssa, Segretario comunale di, rappresentava alla scrivente Commissione che, a seguito della richiesta di un consigliere comunale di copia dei documenti inoltrati dal Comune alla Provincia di ai fini del perfezionamento del procedimento di approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune, era stata autorizzata la sola visione dei suddetti elaborati "preparatori", sull'assunto che questi non possono essere considerati definitivi, dal momento che possono essere ancora soggetti a modifiche e/o integrazioni sulla base delle osservazioni dei competenti organi della Provincia.

Pertanto, non ne era stato autorizzato né il rilascio di copie, né la pubblicazione sul sito Internet, differendo il tutto al momento in cui saranno predisposti gli elaborati definitivi da sottoporre al Consiglio comunale per l'approvazione. A seguito di tale decisione l'istante aveva diffidato l'Amministrazione comunale ad adempiere, sostenendo il carattere pubblico della risposta inviata dal Comune alla Provincia e rinvenendo in tale comportamento "un sostanziale impedimento delle prerogative del consigliere comunale".

Il Segretario comunale chiede, dunque, di sapere a questa Commissione se il consigliere comunale ha diritto di ottenere anche la copia degli atti in materia di pianificazione urbanistica inoltrati dal Comune alla Provincia, posto che l'art. 24, 1° comma, lett. c) della legge n. 241 del 1990 non consente, tra l'altro, l'accesso nei confronti di quell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti di pianificazione e di programmazione.

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, la Commissione ritiene che le richieste formulate dal consigliere comunale rientrino nelle facoltà di esercizio del suo *munus*, in conformità al dato normativo, agli orientamenti giurisprudenziali ed alle sue precedenti pronunce.

I consiglieri comunali, infatti, in base all'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno il diritto di accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici utili all'espletamento del proprio mandato. Con tale previsione, il legislatore ha presunto che la richiesta sia compiuta per perseguire un fine pubblico la cui cura è assunta con l'investitura del mandato, ossia con lo svolgimento di una funzione volta al soddisfacimento degli interessi della collettività amministrata. Ed anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla chiara lettera del disposto normativo di cui al 2° comma del medesimo art. 43, laddove stabilisce che "essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Inoltre, anche la giurisprudenza amministrativa si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso degli uffici – senza specificare le finalità della richiesta e con loro diretta responsabilità in tema di rispetto delle esigenze di riservatezza - adottando un'interpretazione estensiva del concetto di *munus* riconosciuto in capo ai consiglieri comunali, tale da farvi rientrare oltre gli atti interni (ai sensi dell'art. 22, 1° comma, lett.